

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ DEL 3 NOVEMBRE 2011**


In data 22 gennaio 2015 alle ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :


nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparri 

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL




CISL



UIL




CGU-CISAL




CONFSAL



UGL



CSE



USB



USAE



Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ DEL 3 NOVEMBRE 2011**

PREMESSA

L'art. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nel decurtare le prerogative sindacali del 50% ha previsto, al comma 3, la possibilità, attraverso procedure contrattuali, di modificare la ripartizione dei contingenti residui nonché di definire forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi.

In tale ambito, le parti, al fine di non comprimere l'esercizio delle prerogative sindacali, ritengono necessario affrontare prioritariamente la problematica riguardante gli effetti della decurtazione del 50%, prevista dal citato art. 7, sul recupero delle eccedenze dei permessi sindacali ex art.11 del CCNQ del 7 agosto 1998 definite con i Piani di compensazione, di cui al CCNQ del 3 novembre 2011.

La predetta decurtazione, intervenendo nel corso dell'anno 2014, ha altresì comportato in alcuni casi la fruizione di un numero di ore di permesso ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 maggiore di quelle disponibili a seguito dell'applicazione del citato art. 7, generando un ulteriore ed imprevedibile debito, per il quale si ritiene opportuno individuare procedure di recupero in analogia a quanto previsto nel citato CCNQ del 3 novembre 2011.

Il presente contratto, pertanto, rappresenta la prima parte del negoziato complessivo di cui all'art. 7 del citato D.L. 90 del 2014 e, pertanto, le parti si impegnano a proseguire le trattative sulle altre tematiche ivi previste, assumendo l'impegno di incontrarsi con cadenza ravvicinata per pervenire alla definizione di un testo condiviso entro il 30 aprile 2015.




Art. 1

Campo di applicazione



1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con la locuzione "associazioni sindacali" si intendono sia le confederazioni, sia le organizzazioni di categoria rappresentative ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001.



3. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

4. Con la dicitura "CCNQ 7 agosto 1998" si intende il CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con la dicitura "D.L. 90 del 2014", si intende il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2

Modifiche alle procedure di compensazione previste dal CCNQ 3 novembre 2011

1. Le associazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 novembre 2011, possono chiedere di rimodulare i Piani già concordati, al fine di estendere la durata temporale degli stessi per un ulteriore periodo non superiore a tre anni.

2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con tempestività, quantifica le ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 non interamente compensate. Di tale quantificazione verrà fornita immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, entro 10 giorni dal ricevimento della quantificazione, presentano al Dipartimento della Funzione pubblica una nuova specifica proposta di compensazione del residuo dei permessi fruiti in eccedenza e non ancora compensati.

4. La proposta di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Dipartimento della Funzione pubblica che deve esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 3

Procedure di compensazione per le eccedenze per l'anno 2014

1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione di cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014 hanno utilizzato, nell'anno 2014, un numero di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 superiore a quello disponibile, possono compensare le ore fruiti in eccedenza nell'ambito dei contingenti previsti per i successivi tre anni con riferimento alla stessa tipologia di permessi.

2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con tempestività, verifica i dati di cui al comma 1 e ne fornisce immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,



presentano al Dipartimento della Funzione pubblica una specifica proposta di compensazione dei permessi fruiti in eccedenza nell'anno 2014.

4. La proposta di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Dipartimento della Funzione pubblica che deve esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 4

Norme transitorie e finali

1. Transitoriamente, ove le associazioni sindacali abbiano una disponibilità di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998, inferiore al 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014, nelle more della sottoscrizione definitiva della presente ipotesi e della definizione dei Piani di compensazione di cui agli artt. 2 e 3, viene immediatamente assicurato un contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota residua a seguito della citata decurtazione. Tale contingente viene assegnato in acconto e salvo successivo conguaglio, al fine di non comprimere l'esercizio delle prerogative sindacali ai sensi di quanto già previsto dall'art. 4, comma 3 del CCNQ 3 novembre 2011,

2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 2011.



A collection of handwritten signatures in black ink. The signatures are scattered across the lower half of the page. Some are clearly legible, such as 'Torelly' and 'Alessandro', while others are more stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct signatures.